Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 21/01/2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 913/2012 Gentile Berardina e altri - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 1298/2018 Corte di Appello di L'Aquila

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal sopra citato d.P.C.M. del 6 febbraio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1298/2018 nella causa civile iscritta al n. 913 del ruolo generale dell'anno 2012 promossa da Gentile Berardina, Bonanni Fernando, Nardecchia Domenica, Scimia Giovanni, Scimia Maria Teresa, Marronaro Rosella, Bonanni Luca, Bonanni Domenico contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, frazione Sassa, zona polivalente NSI, censito nel NCT foglio 35, particella 632, assoggettato ad espropriazione d'urgenza dall'11.05.2009 ed espropriato per la realizzazione di

moduli abitativi provvisori e progetto CASE e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi seguito del sisma;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, prot. UL/0040744 del 22.09.2021 con la quale si invita l'Ufficio Speciale a provvedere all'esecuzione della sentenza in oggetto;

Richiamata la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila prot. 33593 del 24.09.2021 recante il nulla osta alla procedura di esecuzione della sentenza in oggetto come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota sopra riportata;

Richiamata la nota prot. USRA 9596 del 28.10.2021 con la quale l'Ufficio Speciale comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila la volontà di provvedere all'esecuzione della sentenza in oggetto in qualità di soggetto delegato e non quale ente successore universale;

Richiamata la nota prot. USRA 9674 del 2.11.2021 con la quale l'Ufficio Speciale comunica al Comune dell'Aquila che, nonostante la condanna della sentenza n. 1268/2018 sia riferita esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerati gli accordi tra l'Ufficio Speciale, il Dipartimento della Protezione Civile e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, l'Ufficio Speciale provvederà all'esecuzione della sentenza mediante il trasferimento dei fondi a ciò previsti dall'OPCM 4013/2012 al Comune dell'Aquila e che quest'ultimo, in qualità di beneficiario degli espropri dei terreni in oggetto, dovrà porre in essere gli adempimenti diretti al deposito delle somme indicate in sentenza;

Preso atto che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1298/2018:

- determina l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della PCM;
- determina l'indennità di espropriazione relativa all'immobile per cui è causa (terreno di 15.000 mq sito in Comune di L'Aquila, frazione Sassa, e già individuato in NCT sezione F al foglio 35, p.lla 632) in complessivi € 1.005.706,80 oltre interessi legali dal 20.06.2012 al deposito di cui appresso;
- determina l'indennità di occupazione temporanea dell'immobile suindicato in complessivi € 258.410,77 oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva al 15.05.2009 fino al deposito di cui appresso;
- ordina alla convenuta PCM di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura Comune di L'Aquila di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio ivi comprese quelle di CTU;

Considerato che l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea complessivamente determinata nella sopra citata sentenza ammonta ad € 1.264.117,57 (unmilioneduecento-sessantaquattromilacentodiciassette/57);

Richiamato l'atto del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 2036 del 9/05/2012 di autorizzazione al trasferimento di € 737.442,71 (settecentotrentasettemilaquattrocento-quarantadue/71) a titolo di deposito presso il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, per la procedura espropriativa in oggetto;

Preso atto che nel corso della procedura espropriativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con atti DPC/ESPR 3486, 3487, 3488, 3489, 3490 e 3491 del 18/07/2012, ha disposto il Nulla Osta allo Svincolo delle somme depositate presso il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Depositi Definitivi, per un importo complessivo di €

737.442,71 a favore dei ricorrenti;

Considerato pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila per l'esecuzione della sentenza in oggetto, pari all'importo stabilito in sentenza detratto quanto già versato ai ricorrenti, ammonta ad **€ 526.674,85** a titolo di indennità di esproprio e di occupazione;

Ritenuto altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali fino al 31/12/2021, valutati complessivamente in **€ 37.864,04** maturati sulla parte non depositata fino al deposito;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di **€ 564.538,89** (cinquecentosessantaquattromilacinquecentotrentotto/89) derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

Tipologia del trasferimento	*Importo*
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 526.674,85
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 37.864,04
Somma complessiva da trasferire	**€ 564.538,89**

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n. 1298/2018 nella causa civile iscritta al n. 913 del ruolo generale dell'anno 2012 promossa da Gentile Berardina, Bonanni Fernando, Nardecchia Domenica, Scimia Giovanni, Scimia Maria Teresa, Marronaro Rosella, Bonanni Luca, Bonanni Domenico contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma complessiva di **€ 564.538,89 (cinquecentosessanta-quattromilacinquecentotrentotto/89)** secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 21 gennaio 2022

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE - L'AQUILA
U.S.R. - L'AQUILA - L. 134/2012